



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città metropolitane.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN VARIANTE E SUPPLEMENTARI

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b), c) e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI SOTTOPOSTE A TUTELA.

LOTTO GEOGRAFICO 1 – Torino-Genova-Milano

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3

CLUSTER ASSEGNATO AQ3 - TORINO-GENOVA-MILANO- 6

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

"PIU' – PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTA' DI TORINO"

DENOMINAZIONE INTERVENTO: A6 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla biblioteca civica Italo Calvino e Magazzini ex Superga.

C.I.G. A049F576B0 CUP C12F22000050001

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

l'ing. Flavio Aquilano C.F. OMISSIS residente per la carica in Torino, Via IV Marzo 19 in qualità di RUP, dell'Amministrazione Città di Torino, con sede in Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 00514490010, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore**")

E

il Sig. Pasquale De Marco nato a Trani (BT) il 9 settembre 1968 residente in Bari, via G. Amendola n. 184/H in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa DE MARCO S.r.l. con sede legale in Bari, c.a.p. 70124, via Caduti di Nassirya n. 28, Codice fiscale 07200160724 e Partita I.V.A. 07200160724, capitale sociale € 100.000,00 (centomila/00) , numero di iscrizione 539718 nel Registro delle Imprese di BARI, che agisce quale impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, costituita tra essa medesima e la seguente impresa mandante COOPSERVICE S.COOP.P.A., con sede legale in Reggio Emilia,



Via Rochdale n. 5, c.a.p. 42122, iscritta nel registro delle imprese di Reggio Emilia al n. 128740, codice fiscale n. 00310180351, partita I.V.A. 00310180351 come risulta da Atto costitutivo Reg. a Bari il 27 febbraio 2023 al n. 8283/s.1t, n.rep.7188 raccolta 4927, rogato presso il notaio dott.ssa Biagia Scardigno, iscritta al Collegio Notarile di Trani, (in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

PREMESSO CHE

- a) I Piani Urbani Integrati (di seguito, **"PUI"**) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, **"PNRR"**), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) l'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputati all'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle relative risorse;
- c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi ai Piani Urbani Integrati all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a presentarli al Ministero dell'Interno (di seguito, **"Amministrazione Titolare"**), in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 dicembre 2021;
- d) con successivo Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati;
- e) al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, **"Interventi"**), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- f) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa in data 5 ottobre 2022 (n. 542498-2022), e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2022 n. 115, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la **"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER IL RESTAURO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI SOTTOPOSTE A TUTELA"**, (di seguito, la **"Procedura"**);
- g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **"Codice dei Contratti"**), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **"Accordi Quadro"**);
- h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 5 lotti geografici (di seguito, **"Lotti Geografici"**), ciascuno dei



quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito **“Sub-Lotti Prestazionali”**) di seguito elencati:

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;

- j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0030148 del 31 gennaio 2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 3 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, **“Cluster”**);
- l) l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;
- m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, **“OdA”**) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 3;
- o) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1, Sub-Lotto Prestazionale 3, è stato assegnato il Cluster 6 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- p) in data 21 settembre 2023 l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;
- q) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- r) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. C12F22000050001/01 del 7 febbraio 2024, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico in data 15 marzo 2024, e dal RUP arch. Sabino Palermo in data 19 marzo 2024 e approvato



con Atto N. DD 1992 del 4 aprile 2024;

- s) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **A049F576B0**;
- t) Il contratto relativo all'ODA n. C12F22000050001/01 è stato stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica in data aprile 2024, n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024;
- u) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Specifico per le opere in variante e supplementari (di seguito, il **"Contratto Specifico"**);
- v) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- w) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- x) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante *«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- y) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- z) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto integrazione della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico di variante ed opere supplementari, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico 1 - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG 942483972E, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. n. C12F22000050001/01 del 7 febbraio 2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento;
 - l'aggiornamento dell'OdA del Contratto Specifico n. C12F22000050001/01A del 28 maggio 2025 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.



2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti e il contratto specifico sottoscritto n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto specifico di variante ed opere supplementari è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro, dal contratto specifico firmato in data 23 aprile 2024, n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024 e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del presente Contratto Specifico di variante ed opere supplementari – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento delle opere di variante e



supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b), c) e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientranti nell'ambito dell'appalto in corso di esecuzione di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di nuova edificazione, recupero, ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, di efficientamento energetico e idrico degli edifici e riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché di progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i medesimi termini e le medesime condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel contratto specifico firmato in data 23 aprile 2024, n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA n. C12F22000050001/01A del 28 maggio 2025 e relativi allegati.

Le opere in variante e supplementari hanno per oggetto l'esecuzione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria sui biblioteca civica Italo Calvino e Magazzini ex Superga a Torino, edificio di proprietà della Città di Torino, in carico al Servizio Edifici per la Cultura, e sottoposti a vincolo da parte degli enti di tutela, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, consistenti in:

- **OPERE IN VARIANTE:** Valutate le esigenze della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche - Servizio Biblioteche, in particolare la necessità di archiviare e conservare ulteriore materiale librario quali le collezioni storiche, speciali e di interesse locale, all'interno dei locali dei Magazzini ex Fabbrica Superga, viste le indicazioni disposte dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, si rende indispensabile modificare e/o implementare il progetto al fine di garantire una migliore resa e controllo delle caratteristiche psicrometriche dell'aria necessaria alla conservazione degli oggetti presenti all'interno nei magazzini.

Magazzini ex Fabbrica Superga

- La necessità di variare alcune lavorazioni è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, considerato anche il provvedimento di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, ai sensi degli artt. 106, comma 1, lettera c) e 149 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

- **OPERE EDILIZIE :** Coibentazione al Piano primo. Con l'ottica del miglioramento di efficientamento energetico con diminuzione delle dispersioni, tenuto conto dell'implementazione a livello impiantistico, si è prevista la posa di lastre accoppiate con spessore di 60 mm per il polistirene espanso sintetizzato additivato con grafite e spessore di 13 mm per il cartongesso, ancoaret su struttura metallica autoportante in acciaio zincato, fissate alle travi in cemento armato della copertura.

Linea elettrica. Visto il diverso posizionamento del quadro elettrico di fornitura dell'energia, dettata da un'esigenza tecnica di rete di distribuzione del fornitore, lo scavo della canalizzazione è stato modificato.

Marciapiede cortile nord e riporti. Si prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la facciata nord del magazzino.

A seguito della pulizia generale dell'area perimetrale all'edificio non tutto il materiale movimentato risulta utilizzabile per la rimodellazione del rilevato nelle aree dove è prevista la posa del misto granulare stabilizzato. Si rende necessario prevedere una quota di provvista di materiale sciolto di riporto per livellamento del piano cortile, la rimodellazione del rilevato secondo le quote necessarie al raccordo degli ingressi al fabbricato e alle sedi viarie.

- **OPERE IMPIANTISTICHE:** Pompe di calore. Al fine di poter raggiungere le condizioni richieste sopra citate, a livello impiantistico, è necessario realizzare un impianto termomeccanico con potenza nominale pari a 160 kW, rispetto alla potenza di 80 kW prevista nel progetto esecutivo. Pertanto si prevede l'installazione di due pompe di calore, una con potenza nominale di



100 kW e una di 60 kW.

- Radiatori: Dopo un'attenta valutazione riguardo l'utilizzo saltuario dell'edificio, si è considerata efficientante la soluzione che prevede i radiatori, per il riscaldamento a servizio dei bagni, di natura elettrica.

- BMS. A seguito delle precitate modifiche riguardanti la nuova pompa di calore e la sostituzione di radiatori, si sono rese necessarie anche delle modifiche contestuali al sistema di supervisione.

Biblioteca Civica Italo Calvino

- Opera d'Arte Contemporanea "Sculpture /Concretizzazioni" dell'artista Marco Gastini: a seguito dello stato di conservazione rilevato è stato ritenuto non idoneo l'intervento già previsto a causa dei danni provocati dalla vegetazione infestante che cresce incontrollata sulle sponde fluviali della Dora sulla struttura artistica. Si è ritenuto opportuno rimandare l'intervento manutentivo ad uno specifico progetto di manutenzione straordinaria dell'Opera d'arte.

- **OPERE SUPPLEMENTARI:** La necessità di eseguire ulteriori lavorazioni si è resa necessaria come opere di completamento ai lavori appaltati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle finalità del progetto.

Biblioteca Italo Calvino

- A seguito di controlli in corso d'opera, si è valutato di estendere l'intervento puntuale di risanamento murario, già previsto in progetto, su ulteriori serramenti presenti al piano primo come previsto sul CSA parte III. In queste sale, a seguito degli interventi sopra indicati, è prevista la tinteggiatura complessiva dei locali interni con idropittura.

Magazzini ex Fabbrica Superga

- Nel progetto appaltato era prevista la pulizia generale dei cortili pertinenziali interni all'edificio, si rende necessario come opera supplementare l'estirpazione di due ceppi e delle radici di due piante, all'esterno dell'edificio in prossimità degli accessi di ingresso con il ripristino della pavimentazione.

- Realizzazione di un marciapiede in battuto di cemento, provvisto di rampe di accesso ai lati con pendenza max 8% nel piazzale uso parcheggio sul prospetto ovest di ingresso ai Magazzini.

- Fornitura e posa di n. 6 serramenti esterni (finestre) da collocare nel locale deposito (n. 4), nel bagno (n. 1) e nel locale doccia a servizio dei due locali (n. 1) sulle facciate ovest e nord. I serramenti dovranno essere realizzati di analoga fattura a quelli previsti in capitolato parte III.

- Sulle inferriate posizionate nei serramenti oggetto di sostituzione nelle facciate ovest e sud è prevista la spazzolatura, pulitura e verniciatura con smalto di colorazione analoga all'esistente e comunque sarà da concordare in fase esecutiva con la DL e con l'Ente di tutela del bene.

- Nel progetto di opere supplementari si prevede il ripristino puntuale di ulteriori elementi ammalorati, alcuni pilastri e parti di cornicione nelle facciate perimetrali dell'edificio e parte della zoccolatura.

- Esecuzione della tinteggiatura della facciata ovest e di parte della facciata sud al piano terra, secondo le indicazioni impartite dalla DL e dall'Ente di Tutela.

I suddetti interventi sono illustrati in dettaglio nella relazione tecnico-illustrativa del D.L. che qui si intende integralmente richiamata.

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati e negli elaborati allegati al progetto di variante e opere supplementari.
4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Ing. Flavio Aquilano, in sostituzione dell' Arch. Sabino Palermo collocato a riposo, quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Alejandra Pregno.



5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto di variante ed opere supplementari e alle Condizioni Generali e Particolari, all'ODA n. C12F22000050001/01A e ai suoi allegati, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
8. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
9. Le opere in variante e supplementari oggetto del presente contratto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
12. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di Torino.
13. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. l'aggiornamento del Piano Operativo della Sicurezza, nonché l'aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La D.L. e il Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse



previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dai seguenti protocolli:
 - Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali;
 - Codice Etico delle Imprese;
 - Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR", sottoscritto dalla Città con la Guardia di Finanza il 14/10/2022.
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore,



beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a



consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la



documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico.
3. Con Atto n. DD 4018 in data 4 luglio 2025, esecutiva in pari data, è stato concesso un tempo aggiuntivo di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi al termine di ultimazione delle opere, ovvero fino al 16 novembre 2025, considerati gli interventi previsti nel progetto di variante ed opere supplementari e delle interlocuzioni intercorse con il R.T.I. affidatario delle opere.
4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore sono: De Marco Pasquale, C.F. OMISSIS, residente a Bari in via G. Amendola n. 184/H.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Via Caduti di Nassirya, 28 Bari - c.a.p. 70124.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a "corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto del progetto di variante ed ulteriori opere, oneri fiscali esclusi, è pari:
 - Euro 102.202,54 per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149,



comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di Euro 127.753,17, I.V.A. 22% per Euro 22.484,56, e così in totale di Euro 124.687,10;

- Euro 30.662,75 per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di Euro 38.328,44, I.V.A. 22% per Euro 6.745,81 e così in totale di Euro 37.408,56

per complessivi Euro 132.865,29 per opere a corpo, al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di Euro 166.081,61 oltre I.V.A. 22% per Euro 29.230,37 per un totale di Euro 162.095,66.

Pertanto a seguito del suddetto progetto di variante ed opere supplementari l'importo complessivo delle opere da realizzare ammonta ad Euro 772.882,64, al netto del ribasso di gara ed oneri della sicurezza inclusi pari ad Euro 29.500,00, oltre I.V.A. 22% per Euro 170.034,18 per un totale di Euro 942.916,82.

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di seguito disciplinato.

Si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

6. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni Generali ed indicate nel contratto specifico firmato in data 23 aprile 2024, n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024 e dai suoi allegati.
7. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
8. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti delle società costituenti il R.T.I. intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come di seguito indicato:



a) DE MARCO s.r.l. a socio unico – Banca OMISSIS – FILIALE DI TRANI (BT) -
IBAN: OMISSIS

b) società Coopservice S. Coop.p.A.- Banca OMISSIS - IBAN:OMISSIS

10. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

a) DE MARCO s.r.l. a socio unico – Banca OMISSIS – FILIALE DI TRANI (BT) - IBAN: OMISSIS

- Pasquale De Marco -Trani (BT) - 09-09-1968 - C.F OMISSIS

b) società Coopservice S. Coop.p.A. Banca OMISSIS Iban:OMISSIS

- Roberto Olivi - Reggio Emilia (RE) - OMISSIS - C.F.OMISSIS

- Andrea Grassi - Reggio Emilia (RE) - OMISSIS - C.F. OMISSIS

- Andrea Cattini - Reggio Emilia (RE) - OMISSIS - C.F. OMISSIS

- Michele Magagna - Ferrara (FE) - OMISSIS - C.F. OMISSIS

11. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

12. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

13. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

14. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.



3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 36 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante Appendice a polizza fideiussoria n. 54 45428VS del 15 luglio 2025, rilasciata dalla società SARA ASSICURAZIONI S.p.A. e sue Imprese Coassicuratrici, Direzione generale Via Po n, 20 – 00198 Roma, Agenzia M161 – Agenzia di Taranto sud per un importo pari a Euro 40.708,58, con durata fino a collaudo dell'opera.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 33 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì integrato la polizza assicurativa, a copertura danni e per responsabilità civile, contraddistinta al n. 41 50475TU rilasciata dalla società SARA ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione generale Via Po n, 20 – 00198 Roma, Agenzia M161 – Agenzia di Taranto sud, per un importo pari a € 772.882,64, in conformità all'articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 34 delle Condizioni Generali.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
5. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi



indicati.

Articolo 16 - Collaudi

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di riservarsi la facoltà di subappaltare: OG2 49% - OG11 100%.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 3. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
 - l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei



Contratti;

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
 9. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.
 11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
 13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del



Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 20 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del



Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 15 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;



- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 3 a cui si rinvia.
- 3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
- 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- 7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
- 8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, prescritti ex lege e dalla lex specialis, avviate da Invitalia in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- 9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

- 1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

- 2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
- 2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla



legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei lavori.
3. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
4. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 68 delle Condizioni Generali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di



transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 37 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Ai fini del presente contratto, l'imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art. 3 D.P.R. 642/1972 mediante versamento all'erario mod. F24 protocollo telematico B0103041721100725 0070001 in data 10 luglio 2025 dell'importo di Euro 224,00.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

L'Appaltatore

Firmato digitalmente
da: DE MARCO
PASQUALE
Data: 25/07/2025
10:47:39

(Sig. Pasquale De Marco)

Legale Rappresentante

Impresa DE MARCO S.r.l.

Il Soggetto Attuatore

(Ing. Flavio Aquilano)



Firmato digitalmente da:
FLAVIO AQUILANO

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 27 – (Controversie e foro competente)



L'Appaltatore

(Sig. Pasquale De Marco)

Legale Rappresentante

Impresa DE MARCO S.r.l.

Firmato digitalmente da: DE MARCO

PASQUALE

Data: 25/07/2025 10:47:40

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010482 del 25/07/2025

1.v, 60.v, SCS-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-100.nd



**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDIFICI PER LA CULTURA**

ATTO N. DD 4018

Torino, 04/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.060 - PNRR M5C2 I2.2 PIANO INTEGRATO URBANO DELLA CITTA' DI TORINO - AZIONE A6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO E MAGAZZINI EX FABBRICA SUPERGA (C.I.A. 5062 - CUP C12F22000050001) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ED OPERE SUPPLEMENTARI, DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI R.T.I. DE MARCO S.R.L. (MANDATARIA)/COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. (MANDANTE) (CIG A049F576B0) - IMPEGNO DI SPESA EURO 162.095,66 IVA INCLUSA, DIFFERIMENTO TERMINI E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il "Piano Integrato Urbano - PIÙ" relativo alla misura "Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 6 dicembre 2021. Con lo stesso atto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l'elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il "Piano Integrato Urbano – PIÙ" della Città di Torino, finanziato per l'intero importo complessivo di euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 7 giugno 2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. Con la



sottoscrizione in data 8 giugno 2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

L'intervento denominato "A6 – Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla Biblioteca Civica Italo Calvino e Magazzini ex Fabbrica Superga" è inserito nel Piano Urbano Integrato della città metropolitana di Torino n. 30 – "Più – Piano Integrato Urbano della città di Torino".

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 4102 in data 8 settembre 2022 la Divisione Tecnica Patrimonio ha determinato di volersi avvalere dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima proceda, per conto della Città di Torino, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura dell'Accordo Quadro, nonché alla stipula di tali accordi con gli operatori economici aggiudicatari, relativamente all'intervento "A6 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla biblioteca civica Italo Calvino e magazzini ex Fabbrica Superga" - CUP C12F22000050001 – C.I.A. 5062 e prenotata la spesa di Euro 1.000.000,00.

INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 0030148 del 31 gennaio 2023 con il quale la Centrale di Committenza, "INVITALIA Sp.A." con sede in Roma, Via Calabria 46, Cod. Fisc./Part. IVA 05678721001, nel rispetto della relativa milestone, ha proceduto ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per conto della Città di Torino, all'aggiudicazione dell'affidamento con riferimento al Lotto Geografico 1 – Torino Genova Milano - CIG 942483972E, ha determinato di approvare l'aggiudicazione della "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per il restauro, la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti sottoposte a tutela" per il Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, per l'intervento "A6 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla biblioteca civica Italo Calvino e magazzini ex Fabbrica Superga", in favore del seguente operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- De Marco S.r.l. (mandataria) con sede legale in Bari, Via Caduti di Nassirya, 28 c.a.p. 70124, codice fiscale e P. I.V.A. 07200160724, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. BA – 539718;
- COOPSERVICE S. Coop. P.A. (mandante) con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, c.a.p. 42122, codice fiscale e P. I.V.A. 00310180351, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. RE - 128740.

Per l'intervento è stato richiesto il CIG derivato rispetto a quello già assunto da INVITALIA S.p.A. (CIG n. 942483972E), e perciò al presente intervento è attribuito il CIG specifico A049F576B0 (C.I.A. 5062).

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 1701 del 7 aprile 2023, esecutivo in pari data, è stato prenotato l'impegno della spesa ulteriore relativo alle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili, ammontanti a complessivi Euro 167.140,00 ed è stato aggiornato il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario, per un importo complessivo dell'intervento ammontante ad Euro 1.167.140,00.

L'intervento di manutenzione straordinaria sulla biblioteca civica Italo Calvino e magazzini ex Fabbrica Superga è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con Deliberazione del





Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. DEL 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2023-2025, di cui al DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. DEL 189/2023 i.e., al Codice Interno Amministrazione C.I.A. 5062, per un importo complessivo di Euro 1.167.140,00 IVA 22% compresa (CUP C12F22000050001).

La spesa è finanziata con fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale atto n. DD 2747 del 16 giugno 2022 (accertamenti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025, 74/2026) e con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1025 del 3 marzo 2023 (accertamenti. n. 2973/2023, 2164/2024, 2130/2025).

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, è stata data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Con atto n. DD 3016 del 7 giugno 2023, esecutivo in pari data, è stato affidato all'Ing. Enrico Ferro, con studio in Via Pietro Toselli n. 1, 10129 Torino (TO), C.F. OMISSIS, P. I.V.A. 08839020016, l'incarico per la redazione della relazione energetica, la diagnosi energetica e l'attestazione di prestazione energetica delle opere per un corrispettivo totale di Euro 7.446,88 I.V.A. compresa.

Con Atto n. DD 4050 in data 20 luglio 2023, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa di Euro 400,00, fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972, per il pagamento degli oneri conseguenti a favore del Comando provinciale dei VV.F., ai fini della presentazione dell'esame progetto per l'ottenimento del parere di competenza sugli aspetti di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Con Deliberazione della Giunta Comunale atto n. DEL 846 del 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dal personale interno, comportante una spesa di Euro 1.167.140,00, IVA compresa.

Con Atto n. DD 1992 del 4 aprile 2024 è stato approvato l'ordine di attivazione per l'affidamento dei lavori al R.T.I. De Marco S.r.l. (mandataria)/COOPSERVICE S. Coop. P.A. (mandante) che ha offerto un ribasso del 20,00%, sull'importo a base di gara, per un importo di affidamento pari a Euro 610.517,35, oltre Euro 29.500,00 per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 140.803,82 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 780.821,17, ed è stata contestualmente impegnata la spesa complessiva di Euro 790.967,04, con conseguente rideterminazione del quadro economico. Il contratto stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica e disposto in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei contratti", è stato sottoscritto in data 23 aprile 2024, n. AOO122-029, prot.1881 6.50.2/22 del 23 aprile 2024.

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 9 maggio 2024, con termine contrattuale di ultimazione stabilito entro il giorno 8 agosto 2025.

Con Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 del 16 maggio 2024, prot. n. 5572, è stato



nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Flavio Aquilano, Dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, in sostituzione dell'Arch. Sabino Palermo.

Con atto n. DD 2653 in data 5 maggio 2025 è stato approvato l'affidamento alla Società IREN Smart Solutions S.p.A., Gruppo IVA IREN con sede in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30 – cap 42123 - Cod. Fiscale 02184890354, P.IVA 02863660359 (CIG 8787969D6C), per la realizzazione del nuovo allaccio alla rete di teleriscaldamento, del fabbricato denominato “Magazzini ex fabbrica Superga”, per una spesa complessiva di Euro 27.500,00 IVA inclusa.

Durante il corso dei lavori appaltati sono emerse circostanze che hanno richiesto l'aggiornamento del progetto in corso di realizzazione.

In particolare a seguito dell'esigenza imprevista della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche - Servizio Biblioteche, di archiviare e conservare ulteriore materiale librario quali le collezioni storiche, speciali e di interesse locale, all'interno dei locali dei Magazzini ex Fabbrica Superga, viste le indicazioni disposte dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, è necessario modificare e/o implementare il progetto al fine di garantire una migliore resa e controllo delle caratteristiche psicrometriche dell'aria necessaria alla conservazione degli oggetti presenti all'interno nei magazzini, riducendo anche il fabbisogno energetico della struttura.

Nel dettaglio è prevista la modifica dell'impianto di trattamento aria e della coibentazione della copertura.

Tale necessità di variare e/o implementare alcune lavorazioni è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, considerato anche il provvedimento di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni come opere di completamento ai lavori appaltati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle finalità del progetto.

In particolare all'interno della Biblioteca Italo Calvino, a seguito di controlli in corso d'opera, si è valutato di estendere l'intervento puntuale di risanamento murario, su ulteriori serramenti presenti al piano primo.

Invece, ai Magazzini ex Fabbrica Superga si rende necessaria la realizzazione di un marciapiede in battuto di cemento nel piazzale uso parcheggio sul prospetto ovest di ingresso, l'estensione della sostituzione dei serramenti esterni nel locale deposito e nel blocco servizi igienici sulle facciate ovest e nord, oltre ad ulteriori opere minori, il tutto come dettagliato nella relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori che qui si intende integralmente richiamata.

Pertanto, i tecnici del Servizio Edifici per la Cultura, già incaricati dell'ufficio di Direzione dei Lavori, hanno predisposto il progetto delle opere in variante ed opere supplementari, composto dai seguenti allegati come dettagliato nell'elenco elaborati (**all. 1**):

2. Relazione Tecnico-Illustrativa del D.L. e giustificativa del R.U.P.;
3. Computo metrico estimativo delle opere edili e degli impianti;
4. Elenco prezzi unitari delle opere edili e degli impianti;
5. Elenco nuovi prezzi delle opere edili e degli impianti;
6. Attestazione dei progettisti;
7. Tav. 01 ED – Biblioteca Italo Calvino Progetto – Piante
8. Tav 02 ED – magazzini ex fabbrica Superga - progetto – sistemazioni esterne;
9. Tav 03 ED – magazzini ex fabbrica Superga - progetto – pianta piano primo - sezione;
10. Tav 04 ED – magazzini ex fabbrica Superga - progetto – prospetti;



11. Tav 05 IMP T02-01-P – magazzini ex fabbrica Superga – progetto – imp. termico – centrale termica – schema funzionale;
12. Tav 06 IMP T02-02-P – magazzini ex fabbrica Superga – progetto – Imp. termico radiatori ventilconvettori piano terra;
13. Tav 07 IMP - quadro elettrico sotto centrale di distribuzione.

Il progetto è stato redatto, trattandosi di opere in parte imprevedute ed imprevedibili e in parte supplementari indifferibili e urgenti, ai sensi degli art. 106 comma 1, lettera b) e c) e dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (**all. 2-13**) e validato dal R.U.P. (**all. 14**).

In relazione alle opere previste nel progetto di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) e dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta (nota prot. n. MIC|MIC_SAB-PIE|31/01/2025|0000396-P - prot. arrivo n. 391 del 3 febbraio 2025), e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (nota prot. n. MIC_SABAP-TO|24/02/2025|0003766-P - prot. arrivo n. 2301 del 24 febbraio 2025), hanno autorizzato, ai sensi dell'art 21, del D.Lgs 42/2004 l'esecuzione dei lavori previsti nel suddetto progetto.

In relazione alle opere supplementari previste in progetto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono pervenuti i seguenti pareri:

- con lettera prot. n. MIC_SABAP-TO|26/02/2025|0006335-P (prot. arrivo n. 4083 del 26 marzo 2025) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha comunicato di provvedere ad inoltrare alla competente Soprintendenza Speciale PNRR la proposta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per l'intervento di opere supplementari;
- con successiva comunicazione prot. n. MIC_SS-PNRR_UO6|03/04/2025|0009669-P (prot. arrivo n. 4503 del 3 aprile 2025) la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria, autorizza ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'intervento di opere supplementari.

L'importo delle suddette opere in variante e supplementari ammonta:

- ad **Euro 102.202,54** per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 127.753,17**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 22.484,56**, e così in totale di **Euro 124.687,10** (di cui **Euro 14.679,04** al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 18.348,80**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 3.229,39** relativamente alla categoria OG2, ed **Euro 87.523,50** al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 109.404,37**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 19.255,17** relativamente alla categoria OG11, mediante utilizzo del ribasso di gara riferito alle opere principali;
- ad **Euro 30.662,75** per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 38.328,44**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 6.745,81** e così in totale di **Euro 37.408,56** (relativamente alla sola OG2) mediante utilizzo della voce imprevedute del quadro economico dell'intervento. Per le suddette opere previste nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato trasmesso l'Allegato 6 al MINT in data 19 marzo 2025, che ha ottenuto risposta in pari data;



e pertanto per complessivi **Euro 132.865,29** per opere a corpo, al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 166.081,61**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 29.230,37** per un totale di Euro **162.095,66**, finanziato con fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale atto n. DD 2747 del 16 giugno 2022 e con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1025 del 3 marzo 2023.

Nel presente progetto di opere in variante in corso d'opera ed opere supplementari, non sono state introdotte lavorazioni nuove. Pertanto, essendo le tipologie di lavorazioni previste, analoghe a quelle già contemplate nel progetto originario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento non necessita di integrazioni né ulteriori oneri.

Trattandosi di opere supplementari ed in variante, indifferibili ed urgenti, rientranti nei disposti di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esse sono contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 320.008,68. Inoltre l'importo di Euro 102.202,54 relativo alle sole opere in variante, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è anche contenuto entro il 20% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 128.003,47.

Le suddette opere in variante ed opere supplementari saranno da compensarsi a corpo ai sensi dell'art. 16 comma 3 e dell'art. 43, commi 2 e 3, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali e che va ad integrare gli importi della tabella A, art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali, facendo riferimento al Prezziario Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione valida per l'anno 2023, di cui alla D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023) ai sensi dell'art. 3 e 16 del C.S.A. parte I e II allegato al contratto d'appalto.

In data 23 maggio 2025, prot. n. 7177, è stato trasmesso l'aggiornamento dell'Ordine di Attivazione n. C12F22000050001/01A al R.T.I. esecutore degli interventi in corso che, in data 27 maggio 2025, prot. n. 7376 del 28 maggio 2025 (**all. 15**), ha restituito il medesimo sottoscritto esprimendo la disponibilità ad eseguire le opere di variante e supplementari alle stesse condizioni del contratto attualmente in corso e prezzi come indicato in precedenza e secondo le specifiche riportate nell'allegato schema di atto di sottomissione (**all. 16**).

Alla luce degli interventi previsti nel progetto di variante ed opere supplementari, e delle interlocuzioni intercorse con il R.T.I. affidatario delle opere, si è ritenuto ammissibile il differimento del tempo contrattuale di **100 (cento)** giorni naturali e consecutivi e, pertanto, il nuovo termine di ultimazione è fissato a tutto il **16 novembre 2025**.

Tale proroga è stata accettata dal R.T.I., come risulta dall'Ordine di Attivazione sottoscritto dall'operatore economico e dal RUP, Ing. Flavio Aquilano, in data 28 maggio 2025 e conservato agli atti del Servizio proponente.

Pertanto a seguito di quanto premesso, si ritiene opportuno e conveniente affidare l'esecuzione delle suddette opere di variante e supplementari al medesimo R.T.I. impresa DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari, c.a.p. 70124, via Caduti di Nassirya n. 28, codice fiscale e P. I.V.A. 07200160724 (mandataria) e impresa COOPSERVICE S.COOP.P.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5, c.a.p. 42122, codice fiscale e P. I.V.A. 00310180351 (mandante).

Il contratto in essere con il R.T.I. sopra citato, n. AOO122-029, prot.1881 del 23 aprile 2024, sottoscritto in pari data, verrà aggiornato ad intervenuta esecutività del presente provvedimento,



mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti, dello schema di contratto integrativo (**all. 17**), a norma dell'art. 28 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (Atto n. DEL 730/2024 e allegato), esecutiva dal 29 dicembre 2024.

Alla società DE MARCO S.r.l., nella sua qualità di mandataria, spetta, ai sensi dell'art.48, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la rappresentanza esclusiva nei confronti della Civica Amministrazione per tutti gli atti e le operazioni relative al presente atto. Tuttavia, ai sensi dell'art.48, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le società DE MARCO S.r.l. e COOPSERVICE S. Coop. P.A., costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, mantengono una propria autonomia fiscale e pertanto ogni società dovrà effettuare una propria fatturazione relativa alla realizzazione dei lavori dalla stessa eseguiti, rispettivamente la mandataria DE MARCO S.r.l. per la percentuale del 100% della categoria **OG2**, per opere in variante al netto del ribasso di gara per Euro **17.908,43**, I.V.A. 22% compresa, e per la medesima categoria per le opere supplementari al netto del ribasso di gara per Euro **37.408,56**, I.V.A. 22% compresa, mentre l'impresa mandante COOPSERVICE S. Coop. P.A. per la percentuale del 100% della categoria **OG11**, per opere in variante al netto del ribasso di gara per Euro **106.778,67**, I.V.A. 22% compresa, come risulta dall'atto costitutivo del R.T.I. in data 24 febbraio 2023 notaio dott.ssa Biagia Scardigno con studio in Ruvo di Puglia - Rep. n. 7188/ racc. 4927 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 27 febbraio 2023, n. 8283 Serie 1T. Le medesime società verranno pagate dalla Città di Torino tramite la Civica Tesoreria ciascuna per la propria quota di partecipazione al R.T.I., come risulta dal sopracitato atto costitutivo.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell'allegato progetto di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e opere supplementari rientranti nei disposti dell'art. 106, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, relativo agli "Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla Biblioteca Civica Italo Calvino e Magazzini ex Fabbrica Superga", in corso di esecuzione, per l'importo complessivo di Euro 162.095,66 I.V.A. 22% compresa, mediante utilizzo del ribasso di gara riferito alle opere principali e utilizzo della voce imprevisi del quadro economico dell'intervento, oltre che provvedere all'affidamento delle suddette opere di variante in corso d'opera e supplementari a favore del R.T.I. De Marco S.r.l. (mandataria)/COOPSERVICE S. Coop. P.A. (mandante), all'impegno della spesa complessiva di Euro 162.095,66 I.V.A. 22% compresa, come indicato nel dettaglio economico-finanziario, all'autorizzazione della stipula del contratto integrativo, ed all'approvazione del conseguente differimento del termine di ultimazione dei lavori.

In conseguenza a quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo ed il relativo cronoprogramma finanziario risultano ridefiniti così come indicato nel dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazione espresse in narrativa il progetto delle opere in variante e supplementari rientrante nei disposti dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo di:
 - **Euro 102.202,54** per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 127.753,17**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 22.484,56**, e così in totale per **Euro 124.687,10**;
 - **Euro 30.662,75** per opere a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al netto del ribasso di gara del 20% sull'importo di **Euro 38.328,44**, oltre I.V.A. 22% per **Euro 6.745,81** e così in totale per **Euro 37.408,56**;
 e pertanto per complessivi Euro **132.865,29**, al netto del ribasso di gara oltre I.V.A. 22%, contenuti entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 320.008,68 al netto del ribasso di gara oltre I.V.A. 22% (il restante limite del 50% è pari ad Euro 187.143,39) e, per le sole opere in variante, contenuto entro il 20% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 128.003,47, costituito dagli elaborati tecnici dettagliati in precedenza (**all. 2 - 13**), come da elenco elaborati (**all. 1**), redatti dal personale tecnico del Servizio proponente, e debitamente validato dal R.U.P. (**all. 14**), nell'ambito degli "Interventi di Manutenzione Straordinaria sulla Biblioteca Civica Italo Calvino e Magazzini Ex Fabbrica Superga", in corso di esecuzione da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese De Marco S.r.l. (mandataria)/COOPSERVICE S. Coop. P.A. (mandante);
2. di dare atto che le opere previste nell'allegato progetto di opere di variante in corso d'opera e supplementari rientrano nel quadro economico dell'intervento, e verranno finanziate con fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già prenotati con le citate determinazioni dirigenziali atto n. DD 4102 dell'8 settembre 2022 e atto n. DD 1701 del 7 aprile 2023, già accertati con atto n. DD 2747 del 16/06/2022 e atto n. DD 1025 del 3 marzo 2023;
3. di approvare l'Ordine di Attivazione sottoscritto dall'operatore economico e dal RUP, Ing. Flavio Aquilano, in data 28 maggio 2025 (**all. 15**);
4. di formalizzare l'affidamento delle opere di variante e supplementari sopra indicate a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui al punto 1), per un importo di Euro **166.081,61** per opere soggette a ribasso di gara del 20,00% e così per netti Euro **132.865,29**, oltre IVA 22% per Euro **29.230,37** e così in totale Euro **162.095,66**, alle stesse condizioni del contratto principale, come dettagliato e precisato nell'Ordine di Attivazione e secondo le specifiche riportate nell'unito schema di atto di sottomissione (**all. 16**). Poiché le opere in variante e supplementari in oggetto sono simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla medesima R.T.I. già



affidataria del contratto principale, anziché procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto;

5. di approvare l'allegato schema di contratto integrativo (**all. 17**) che verrà formalizzato ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti, a norma dell'art. 28 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (Atto n. DEL 730/2024 e allegato), esecutiva dal 29 dicembre 2024;
6. di approvare il differimento del termine contrattuale complessivo di ultimazione dei lavori di ulteriori **100 (cento)** giorni naturali e consecutivi, e pertanto, il nuovo termine d'ultimazione è fissato a tutto il **16 novembre 2025**. Tale proroga è stata accettata dal R.T.I., come risulta dall'Ordine di Attivazione sottoscritto dall'operatore economico e dal RUP, Ing. Flavio Aquilano, in data 28 maggio 2025;
7. di approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma finanziario relativo all'intervento, così come meglio riportato nel dettaglio economico finanziario;
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro **162.095,66** (di cui Euro **132.865,29** per opere oltre Euro **29.230,37** per IVA 22%), come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario;
9. di dare atto che la spesa non produce spese di gestione né oneri finanziari;
10. di dare atto che l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. DEL 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2023-2025, di cui al DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. DEL 189/2023 i.e., al Codice Interno Amministrazione C.I.A. 5062, per un importo complessivo di Euro 1.167.140,00 IVA 22% compresa (CUP C12F22000050001);
11. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il presente provvedimento rientra nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città come attestato dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale atto n. DEL 846 del 19 dicembre 2023;
13. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città di Torino l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente";
15. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario



Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010482 del 25/07/2025

- Rep. DD 04/07/2025.0004018.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FLAVIO AQUILANO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Di approvare l'affidamento delle opere di variante in corso d'opera e supplementari a favore del R.T.I. impresa DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari, c.a.p. 70124, via Caduti di Nassirya n. 28, codice fiscale e P. I.V.A. 07200160724 (mandataria) e impresa COOPSERVICE S.COOP.P.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5, c.a.p. 42122, codice fiscale e P. I.V.A. 00310180351 (mandante), ed impegnare la spesa complessiva di Euro **162.095,66**, I.V.A. 22% compresa, utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione dirigenziale Atto n. DD 4102 dell'8 settembre 2022 citata in narrativa, utilizzando la voce "Ribasso" per l'importo di Euro **124.687,10** relativo alle opere di variante rientranti nelle categorie OG2 e OG11 (impegni nn. 17261/2022, 5581/2024 e 2140/2025) e utilizzando la voce "Imprevisti" per l'importo di Euro **37.408,56** relativo alle opere supplementari rientranti nella categoria OG2 (impegni nn. 5585/2024 e 2143/2025) come di seguito indicato:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio e responsabile	Scadenza obbligazione
162.095,66	2025	05	02	2	02	132200005002	060	31/12/2025
Descrizione capitolo/articolo:	PNRR M5C2-I2.2 PIU A6 - INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA SULLA BIBLIOTECA CIVICA ITALO CALVINO E MAGAZZINI EX FABBRICA SUPERGA" - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA – SETTORE 060							
Conto finanziario n°	Descrizione conto finanziario:							
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico							

Di approvare il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

<u>Voce di spesa</u>	Anno 2023 Euro	Anno 2024 Euro	Anno 2025 Euro	Totale Euro
Totale opere a corpo soggette a ribasso di gara		259.916,37	350.600,98	610.517,35
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara		10.590,50	18.909,50	29.500,00
TOTALE OPERE A CORPO A BASE DI GARA		270.506,87	369.510,48	640.017,35
I.V.A. 22% su importo opere a base di gara (soggetti a ribasso)		57.181,60	77.132,22	134.313,82
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso		2.329,91	4.160,09	6.490,00
TOTALE I.V.A. 22%		59.511,51	81.292,31	140.803,82
TOTALE OPERE I.V.A. COMPRESA		330.018,38	450.802,79	780.821,17
Opere in variante a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e dell'art. 149 comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al netto ribasso - Cat. OG2 –			102.202,54	102.202,54

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-100.nd

OG11 (presente atto)				
I.V.A. 22% (presente atto)			22.484,56	22.484,56
Opere supplementari a corpo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, al netto ribasso - Cat. OG2 (presente atto)			30.662,75	30.662,75
I.V.A. 22% (presente atto)			6.745,81	6.745,81
Totale Opere Supplementari e in variante, I.V.A. compresa (presente atto)			162.095,66	162.095,66
<u>Somme a disposizione</u>				
Conferimento rifiuti pericolosi I.V.A. compresa			10.000,00	10.000,00
Allacciamenti I.V.A. compresa			32.500,00	32.500,00
Imprevisti per opere, I.V.A. compresa			18.123,44	18.123,44
Fondo risorse finanziarie, art. 113, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Regolamento municipale n. 382 art.1, comma 2 – coefficiente moltiplicativo 0,80 (80% del 2%*0,80)			10.145,87	10.145,87
Bollettino VVF per esame progetto antincendio - DD 4050/2023	400,00			400,00
Incarico Relazione Energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) e Attestazione di Prestazione Energetica 8art. 6 D. lgs 311/2016) – Ing. Enrico Ferro - DD 3016/2023	7.446,88			7.446,88
Affidamento allacciamento al teleriscaldamento fabbricato “Magazzini ex fabbrica Superga” sito in via Orvieto 57 - IREN Smart Solutions S.p.A.– DD 2653/2025			27.500,00	27.500,00
Spese per saggi, prove di laboratorio, verifiche tecniche, incarichi professionali nelle fasi di progettazione ed esecutiva, collaudo (Contributi e I.V.A. compresi)			20.775,25	20.775,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.846,88	0,00	119.044,56	126.891,44
Ribassi di Gara			61.520,69	61.520,69
TOTALE	7.846,88	330.018,38	793.463,70	1.131.328,96
Accantonamento Fondo Opere Indifferibili			35.811,04	35.811,04
TOTALE COMPLESSIVO	7.846,88	330.018,38	829.274,74	1.167.140,00

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro
Stanziamento	7.846,88	330.018,38	829.274,74
Impegno	7.846,88	330.018,38	650.544,32
Prenotato	0,00	0,00	81.398,69
ribasso	0,00	0,00	61.520,69
Accantonamento Fondo Opere Indifferibili	0,00	0,00	35.811,04

La spesa è finanziata con fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale atto n. DD 2747 del 16 giugno 2022 (accertamenti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 - 74/2026) e con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1025 del 3 marzo 2023 (accertamenti. nn. 2973/2023, 2164/2024, 2130/2025).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Flavio Aquilano

